

Spettabile clientela

Bressanone, 7/1/2020

Dr. Manfred Psailer

Dr. Oliver Geier

DDr. Norman Damiani
Dr. Lukas Achammer
Dr. Valentin Oberhollenzer

Dr. Daniela Planatscher
Dr. Miriam Stockner

Sylvia Berger

www.pg-partner.it
info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone
Julius-Durst-Straße 6
Via Julius Durst 6
Tel. +39 0472 274 000
Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco
St.-Johannes-Str. 23a
Viale S. Giovanni 23a
Tel. +39 0474 976 097
Fax +39 0474 976 986

Mailand / Milano
Meeting room
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.
Partita IVA & Cod. fisc.
IT 02249530219

Liquidazione IVA fine anno

Spettabile clientela,

Auguri di buon anno 2020!

Con questa circolare segnaliamo – soprattutto alla clientela che tiene la contabilità aziendale in proprio – le particolarità da considerare nella liquidazione alla fine dell'anno.

Nelle circolari che seguiranno saranno illustrate sulle novità della legge finanziaria e leggi collegate.

Come noto, l'articolo 1, comma 1, DPR 100/1998 (in vigore dal 23.12.2018) prevede, che il contribuente, entro il giorno 16 di ciascun mese (trimestre), determini l'ammontare complessivo dell'IVA esigibile del mese (trimestre) precedente, esercitando il diritto di detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese (trimestre) successivo a quello dello di effettuazione.

Queste disposizioni non si applicano per le liquidazioni a fine anno (mesi gennaio – gennaio) per le quali è necessario far riferimento alla data di ricevimento della fattura di acquisto.

Conseguentemente per i periodi di liquidazione dicembre – gennaio (primo trimestre) possono verificarsi i seguenti casi:

1. Le fatture di acquisto datate nel mese di dicembre 2019 (o mesi precedenti), ricevute e registrate nello stesso mese di dicembre 2019.

Es: data fattura di acquisto 20/12/2019, data ricezione (SDI) 30/12/2019, annotazione registro IVA 31/12/2019. La detrazione IVA avviene nel mese di dicembre 2019.

2. Le fatture di acquisto datate nel mese di dicembre 2019 (o mesi precedenti), ricevute mese di gennaio 2020, entrano nella liquidazione IVA di gennaio 2020.

Es: data fattura di acquisto 20/12/2019, data ricezione (SDI) 2/1/2020, annotazione registro IVA del mese di gennaio. La detrazione IVA avviene nel mese di gennaio 2020. Attenzione ai fini delle imposte dirette vale il principio di competenza (contabilità ordinaria) o cassa (contabilità semplificata) e le fatture devono essere rilevate secondo tali regole.

3. Le fatture di acquisto datate nel mese di dicembre 2019 (o mesi precedenti), ricevute nel mese di dicembre 2019, ma non registrate entro il 31/12/2019. La detrazione dell'IVA potrà essere esercitata nella dichiarazione IVA 2020 (termine presentazione 30/4/2020) e le fatture devono essere annotate separatamente in un apposito sezionale del registro IVA.

Es: data fattura di acquisto 20/12/2019, data ricezione (SDI) 30/12/2019, annotazione registro IVA nel periodo 1/1/2020 – 30/04/2020. Le fatture devono essere annotate separatamente in un apposito sezionale del registro IVA e la detrazione può essere esercitata nell'ambito della dichiarazione IVA 2020 senza rientrare in una liquidazione IVA.

4. Le fatture di acquisto datate nel mese di dicembre 2019 (o mesi precedenti), ricevute nel mese di dicembre 2019, ma registrate a partire dal 1/05/2020. L'IVA è indetraibile salvo l'ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa.

Es: data fattura di acquisto 20/12/2019, data ricezione (SDI) 30/12/2019, annotazione registro IVA a partire dalla data del 1/5/2020. L'IVA è indetraibile. Potrebbe essere recuperata presentando una dichiarazione integrativa.

Novità per le dichiarazioni d'intento

Con il decreto crescita (art. 12-septies, DL 34/2019) è stato abrogato a partire dal 1/1/2020 l'obbligo di consegnare al fornitore, o in caso di importazione alla dogana, la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'AdE. Riteniamo che la consegna sia comunque consigliabile, visto che in capo al fornitore permane l'obbligo di verificare l'avvenuta presentazione all'AdE e soprattutto di indicare il protocollo di ricezione della dichiarazione sulla fattura emessa.

Sia per i fornitori sia per l'esportatore abituale è stato soppresso l'obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento, di annotarle in un registro e di conservarle. Non vi è più l'obbligo a indicare il protocollo delle dichiarazioni ricevute in un apposito quadro della dichiarazione Iva.

E 'stato inasprito il trattamento sanzionatorio. Le sanzioni in misura fissa (€ 250 - €2.000) sono state sostituite con sanzioni proporzionali (100% - 200% dell'imposta). Queste si applicano a chi effettua operazioni in mancanza della dichiarazione di intento, questa sia rilasciata in mancanza dei presupposti, mancata verifica della trasmissione e quando la fattura emessa non riporta il protocollo di ricezione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti saluti

Psaier Geier Partner